

L'intervento

Sistri: sintesi sui soggetti obbligati tra legge 125/2013 e Circolare del 31 ottobre 2013. Prospettive e alcune cose da non dimenticare

di Paola Ficco

Link di approfondimento

Sistri

Per un approfondimento "Sperimentazione per i rifiuti urbani dal 31 giugno 2014", di A. Geremei, su questa Rivista n. 212, dicembre 2013, p. 15

FORMAZIONE di Reteambiente sui rifiuti

"Sistri: dimostrazione pratica per la soluzione dei casi (anche i più complessi)" Milano, 7 marzo 2014

NOVITA' EBOOK

"SISTRI, come fare – Soggetti obbligati e adempimenti" (a cura della Redazione normativa di Edizioni Ambiente): una snella guida in formato elettronico composta da:
– un manuale che affronta con taglio sintetico e pratico i vari passaggi imposti dalla normativa Sistri;
– un'appendice normativa recante il testo aggiornato dei provvedimenti che disciplinano in modo diretto la materia.

Da lunedì 3 marzo 2014 il Sistri è operativo anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Rimane la scadenza del 30 giugno 2014 per la sperimentazione sui rifiuti urbani pericolosi (previo decreto). Per questo motivo, si ritiene necessario ripercorrere i criteri soggettivi di adesione al sistema e rifocalizzare l'attenzione su alcuni momenti di tensione interpretativa. Il tutto alla luce dell'**articolo 11, Dl 101/2013** (convertito, con modificazioni, in legge 125/2013) e della **Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013** del Ministero dell'ambiente.

Date e soggetti

Mentre si scrive, è in avanzato corso di elaborazione un Dm che modifica (usando la facoltà concessa al Governo dal citato articolo 11) la platea di riferimento in ordine ai soggetti obbligati. [Ndr – Vedi Tabella 1 - Date e soggetti]

Sistri e mantenimento della tracciabilità cartacea (Mud, registri e formulari)

Fino al 31 dicembre 2014 i soggetti obbligati ed evidenziati nella tabella precedente, sono tenuti a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi a Mud, registri e formulari, come previsti dagli **articoli 188, 189, 190 e 193**, nella loro formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010 (attuativo della direttiva 2008/98/Ce). In attesa che entrino in vigore le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli **260-bis** e **260-ter**, Dlgs 152/2006, fino al 31 dicembre 2014 sono state rese ultrattive, confermandole, quelle previste prima della introduzione del Sistri nel "Codice ambientale", **articolo 258**.

Ovviamente, nel frattempo, il formulario continua ad applicarsi a tutti i trasporti di rifiuti anche non pericolosi, con le uniche eccezioni previste dall'**articolo 190**, commi 4 e 4-*bis*, Dlgs 152/2006 nella versione vigente prima della modifica intervenuta con il Dlgs 205/2010.

Sanzioni

Le sanzioni relative al Sistri sono previste dagli **articoli 260-bis** e **260-ter**, Dlgs 152/2006 e trovano applicazione (a legislazione vigente) a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le sanzioni per le seguenti violazioni (**articolo 260-bis**, **Dlgs 152/2006**)

- omessa compilazione del registro cronologico o scheda Sistri – Area movimentazione, secondo tempi, procedure e modalità stabilite dal Sistri, oppure fornitura al Sistri di informazioni incomplete, o inesatte (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Per imprese che occupino meno di quindici dipendenti: da 1.040 euro a 6.200 euro);
- ogni inadempimento degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri (sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro)
- trasporto non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico (pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a carico del trasportatore) a carico del solo trasportatore (restano salve, ovviamente, le ipotesi di concorso)

dovrebbero essere irrogate in caso di più di tre violazioni nell'arco di sei mesi. Ma la norma (**articolo 11, Dl 101/2013**, come convertito) prevede termini precisi per il tempo da prendere a riferimento (violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 per i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 per i soggetti obbligati dal 3 marzo 2014).

Tali termini nel corso di conversione in legge del Dl 101/2013 sono non più attuali, poiché tale articolo 11 comma 3-*bis* (inserito nella

Tabella 1 – Date e soggetti

<p>Dal 1° ottobre 2013</p>	<p>Enti e imprese che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale prodotti da terzi 2) sono vettori esteri che trasportano rifiuti speciali pericolosi sul territorio italiano 3) sono vettori esteri che trasportano rifiuti speciali pericolosi dal territorio italiano verso l'estero 4) trattano, recuperano, smaltiscono, commerciano e intermediano rifiuti speciali pericolosi 5) producono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti non pericolosi 6) sono operatori della intermodalità cui sono affidati rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o di quella che effettua il trasporto successivo (tuttavia, tali soggetti sono in attesa di apposito decreto non ancora emanato)
<p>Dal 3 marzo 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 2) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio (R13 o D15); 3) enti e imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, commi 5 e 8, Dlgs 152/2006) 4) Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania <p>Il Dm in corso di avanzata elaborazione esclude dal novero dei soggetti obbligati ad aderire e ad utilizzare il Sistri</p> <ul style="list-style-type: none"> • enti o imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che effettuano lavorazioni artigiane con meno di 10 dipendenti • enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi qualificabili come imprenditori agricoli ex articolo 2135 • enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo (ferma restando la disciplina dei sottoprodotti) • enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività commerciali e di servizio. <p>Costoro assicureranno la tracciabilità con registri e formulari, anche se trasportano in conto proprio i rifiuti pericolosi e sono iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8.</p>
<p>Dal 30 giugno 2014 (previo apposito Dm)</p>	<p>Fase sperimentale per Enti e imprese che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi (anche le imprese che operano nella Regione Campania) 2) sono vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi sul territorio italiano 3) sono vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi dal territorio italiano verso l'estero 4) trattano, recuperano, smaltiscono, commerciano e intermediano rifiuti urbani pericolosi. <p>Il loro coinvolgimento decorrerà dal momento in cui i rifiuti urbani pericolosi sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.</p> <p>Se la sperimentazione darà risultati positivi, il Sistri sarà esteso anche a tali soggetti.</p>

legge di conversione e modificato dal Dl “milleproroghe”) stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2014... le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.

In ragione del principio di tipicità e tassatività che connota tutte le tipologie di sanzioni (amministrative e penali), la calendarizzazione tassativa operata dalla norma è ragionevole ritenere che sia venuta meno al pari di questo regime favorevole. La Circolare 31 ottobre 2013 è di contrario avviso (“Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014 (n.d.A. a seguito della modifica intervenuta con il decreto “milleproroghe”, si deve intendere a decorrere dal 1° gennaio 2015), tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l'obbligo di adesione al SISTRI... dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell'articolo 11 del Dl n. 101/2013”).

In ogni caso, sarebbe auspicabile una modifica legislativa perché, ovviamente, la Circolare neanche in materia di sanzioni può innovare nulla e a questo punto potrebbe creare più di un momento di tensione sul territorio con le Autorità di controllo.

Le modifiche recenti e la Circolare 31 ottobre 2013

La [Circolare ministeriale del 31 ottobre 2013](#) completa la lettura del dispositivo legislativo di cui all'[articolo 11, Dl 101/2013](#) (come convertito) e fornisce indicazioni utili per applicare le specifiche disposizioni fino a quando non sarà applicabile il regime sanzionatorio; è opportuno pertanto riprodurre di seguito una serie di passi sui problemi più attuali.

Tuttavia, prima di procedere a tale riproduzione, si ritiene opportuno ricordare il titolo dell'argomento che ogni singolo comma di tale articolo 11 va a trattare al fine di comporre un utile lavoro di insieme:

Comma n.	Argomento trattato dal singolo comma
1	Modifica dell'articolo 188-ter, comma 1, Dlgs 152/2006 relativo ai soggetti obbligati
1	Modifica dell'articolo 188-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 relativo ai soggetti che voglio aderire volontariamente
2	Soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri dal 1° ottobre 2013. Sperimentazione dal 30 giugno 2014 per i rifiuti urbani pericolosi
3	Soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri dal 3 marzo 2014
3-bis (come modificato dal DI "milleproroge")	Fino al 31 dicembre 2014: registro+formulario+Sistri
3-bis (come modificato dal DI "milleproroge")	Decorrenza dal 1° gennaio 2015 dell'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, Dlgs 152/2006
4	Individuazione (tramite Dm) di ulteriori categorie di soggetti obbligati al Sistri ai sensi degli articoli 23 e 35, direttiva 2008/98/Ce
5	Possibilità di anticipare l'uso del Sistri al 1° ottobre 2013 concessa ai soggetti obbligati a partire dal 3 marzo 2014
6	Abrogazioni legislative e regolamentari
7	Aggiunta del comma 4-bis all'articolo 188-bis, Dlgs 152/2006 Semplificazione e ottimizzazione del sistema
8	Semplificazioni da adottare con Dm da emanare entro il 3 marzo 2014 e commissione di collaudo
9	Rapporti contrattuali con Selex
10	Rapporti economici con Selex
11	Irrogazione (per un periodo limitato) di alcune sanzioni dopo più di tre violazioni
12	Definizione di "nuovo produttore"
Da 12-bis a 12-quinquies	Modifiche agli articoli 190, 193 e 212, Dlgs 152/2006
13	Soppressione del Comitato di vigilanza e controllo e istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione
14 e 14-bis	(omissis)

Con riferimento alla **Circolare Ministero dell'ambiente 31 ottobre 2013** si evidenziano i seguenti passaggi fondamentali, più che mai utili in questa delicata fase di passaggio:

• **Adesione volontaria:**

"La norma non contempla l'obbligo di adesione per:

- *i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;*
- *gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;*
- *i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).*

Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 188-ter del Dlgs n. 152/2006, come riformulato dall'articolo 11 del Dl 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione."

"Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa

che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo."

Un Dm (usando la facoltà concessa al Governo dall'articolo 11, Dl 101/2013) in corso di avanzata elaborazione **esclude** dal novero dei soggetti obbligati ad aderire e ad utilizzare il Sistri

- *enti o imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che effettuano lavorazioni artigiane con meno di 10 dipendenti;*
- *enti o imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, qualificabili come imprenditori agricoli ex art. 2135;*
- *enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo (ferma restando la disciplina dei sottoprodotti);*
- *enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività commerciali e di servizio.*

Costoro assicureranno la tracciabilità con registri e formulari, anche se trasportano in conto proprio i rifiuti pericolosi e sono iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8. Tuttavia, ben potranno aderire volontariamente al Sistri usando le modalità descritte dalla Circolare MinAmbiente sopra ricordate.

• **Evoluzione normativa:**

"L'articolo 11 del Dl 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all'articolo 188-ter, del Dlgs n. 152/2006, secondo

il quale, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI.

Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel Dm n. 52/2011, e s.m.i.) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo.

Nelle more, è già stata sospesa l'applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili."

• **Formulario:**

"I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al Sistri o per i quali il Sistri non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo "Annotazioni" della propria registrazione cronologica."

• **Nuovi produttori:**

"nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori."

• **Sperimentazione rifiuti urbani:**

"In dettaglio, l'articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, così come modificato in sede di conversione, prevede una fase di sperimentazione da disciplinarsi con un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni; la sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l'applicazione del SISTRI anche alle suddette attività."

È opportuno rimarcare che la sperimentazione ed i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati."

• **Trasportatori a titolo professionale:**

"Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale", contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del Dl n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza."

• **Trasporto transfrontaliero:**

"Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che "fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'articolo 188-ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006."

• **Tavolo tecnico di monitoraggio:**

"Una sede privilegiata per l'elaborazione e la condivisione delle semplificazioni ed ottimizzazioni previste dalla normativa è rappresentata dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI, previsto dall'articolo 11, comma 13, del d.l. n. 101/2013.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto ministeriale n. 254 in data 17 settembre 2013.

La sua composizione è già stata integrata, per tener conto delle richieste di partecipazione sopravvenute.

Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle associazioni di categoria interessate.

Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano: le modalità semplificate applicabili alla microraccolta; le modalità operative richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale; l'interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e SISTRI; il funzionamento dei dispositivi SISTRI (black box e token USB); la tracciabilità dei rifiuti all'interno degli impianti di gestione."

Alcune cose che i produttori devono ricordare

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono:

- iscriversi a Sistri per tutte le unità locali dove si producono rifiuti speciali pericolosi
- utilizzare Sistri a partire dal 3 marzo 2014
- continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i formulari fino al 31 dicembre 2014.

L'iscrizione al Sistri deve avvenire quando si prevede che si produrranno rifiuti speciali pericolosi (articolo 6, comma 2, Dm 52/2011). Tuttavia, fino a quando il Sistri non provvede a consegnare le chiavette Usb, i rifiuti pericolosi devono essere avviati a smaltimento/recupero comunicando al trasportatore i dati dei rifiuti e custodendo le copie cartacee delle schede movimentazione (per 3 anni). Si aggiunge la conservazione (per 5 anni) di registri e formulari.

A decorrere dal settimo giorno dalla consegna dei dispositivi il loro uso diventa obbligatorio (articolo 12, comma 1, Dm 52/2011).

Se la produzione dei rifiuti speciali pericolosi avviene in mo-

do "accidentale", l'impresa deve richiedere l'adesione al Sistri per l'unità locale dove i rifiuti sono prodotti entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Per almeno 3 anni occorre conservare la copia in formato elettronico di ogni movimentazione del registro cronologico (funzione "documento registrazione"). Il formato diventa anche cartaceo per la copia delle schede movimentazione (funzione "documento registrazione").

Il produttore deve compilare il registro cronologico Sistri entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e in ogni caso prima che sia movimentato. Inoltre, deve inserire codice (Cer) e denominazione del rifiuto; causale della produzione; quantità (solo in chilogrammi); stato fisico; caratteristiche di pericolo; posizione del rifiuto (in sito o fuori sito). Il Sistri richiede il Pin del delegato per la firma elettronica della registrazione e questa va scaricata in formato pdf. Dal 3 marzo 2014, i produttori che hanno caricato sul registro cartaceo i rifiuti prodotti in precedenza senza averli ancora avviati a recupero/smaltimento devono includerli nella scheda movimentazione prendendoli in carico prima di movimentarli, indicando la causale "Giacenza per avvio Sistri". Le registrazioni

di carico sul registro cronologico saranno fatte prima della movimentazione effettiva senza bisogno di caricarle sul registro dal 3 marzo 2014.

In caso di interruzione temporanea del sistema, la movimentazione va annotata sulla scheda Sistri in bianco scaricata dal sistema; i dati vanno inseriti nel sistema entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento. Invece, se si interrompe il funzionamento della black box per i trasporti, non c'è alcuna procedura alternativa. Il Ministero dell'ambiente nel corso della riunione con il Tavolo di coordinamento del 19 febbraio scorso ha annunciato l'adozione di una serie di semplificazioni, tra le quali si ricordano:

- canale informatico unico per la soluzione dei singoli problemi;
- possibilità di compilare le schede indistintamente da parte di tutti i soggetti della filiera;
- compilazione in sede locale delle schede se viene meno la connessione;
- riduzione del 50% delle interazioni tra black box e chiavette Usb (che dovrebbero essere tolte);
- ripetizione automatica del Pin;
- registri cronologici unici dematerializzati per gli impianti;
- possibilità per le imprese di soddisfare contestualmente anche il Mud tramite raccordo con il catasto informatico.

DOWNLOAD GRATUITO da FreeBookAmbiente.it

Pneumatici fuori uso: guida alla gestione

Edizioni Ambiente e Ecopneus sono lieti di presentare e regalare a tutti gli operatori del settore il manuale normativo che presenta il quadro completo di obblighi, responsabilità e procedure per la corretta gestione dei PFU.

Il volume è a cura di Paola Ficco.

La gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu)

Sintesi degli obblighi alla luce del "Codice ambientale"

a cura di Paola Ficco

Il manuale è completo di link puntuali alle norme di riferimento (consultabili anche con commenti, nell'**Osservatorio di normativa ambientale** di Reteambiente.it).

Il volume è costantemente aggiornato alle modifiche normative in materia: gli aggiornamenti vengono segnalati via mail a chi lo ha scaricato.

Consulta anche l'area PFU nel sito reteambiente.it



Volume realizzato in collaborazione con **Ecopneus scpa**, l'organizzazione senza fini di lucro che gestisce l'intera filiera dei pneumatici dopo la loro dismissione.

L'omaggio si inserisce nelle attività e manifestazioni promosse da **PFU Academy**

>> SCARICA GRATIS IL VOLUME NEL FORMATO E-BOOK O PDF SU FREEBOOKAMBIENTE.IT <<